

SCRITTURA PRIVATA

Accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale ludico per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze 2023-2025. CIG 9770140E92

LE PARTI

Dott.ssa Alba Cortecchi, domiciliata per la carica in Firenze, via Nicolodi n. 2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE (C.F. 01307110484) nella sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune,

E

Il/La Sig., domiciliato/a per la carica ove appresso, il/la quale interviene al presente atto non in nome proprio, ma come e legale rappresentante di, con sede in, via,
C.F. e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di n., giusta risulta da visura camerale del

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 3757 del 08/05/2023, veniva indetta una indagine di mercato per l'acquisizione di almeno 5 preventivi finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro, ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale ludico di facile consumo per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze (CIG 9770140E92) e che a seguito di verifica effettuata non emergeva alcuna convenzione CONSIP o di altro soggetto aggregatore idonea all'acquisizione della fornitura sopra specificata;
- che hanno presentato manifestazione di interesse alla presentazione di un preventivo n. operatori economici;
- che con provvedimento tutti gli operatori economici che avevano manifestato interesse/n. operatori economici individuati mediante sorteggio, sono stati invitati a presentare un preventivo;
- che n. operatori economici hanno effettivamente presentato un preventivo e che quello avente un prezzo complessivo più basso è risultato essere di

- che è stata valutata la qualità dei seguenti prodotti mediante verifica di campioni inviati dall'aggiudicatario;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previsti dagli artt. 80 e 83 D. Lgs. n. 50/2016;
- che in data __/__/__, prot....., sono state acquisite nei confronti di le informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia;
- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/__, l'appalto sopra detto è stato affidato a;
- che l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato, affida a, in persona del/la Sig./Sig.ra, che accetta e si obbliga, la fornitura di materiale ludico di facile consumo per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze con durata biennale ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico;
- alla Lettera di invito;
- al Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ex D. Lgs. n. 81/2008 non è stato redatto in quanto trattasi di affidamento di fornitura.

Il/La Sig./Sig.ra accetta l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente ai propri dipendenti e collaboratori.

Dichiara, inoltre, di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Delibera di Giunta n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo massimo presunto del presente appalto è fissato in € 147.540,98, da intendersi come importo al netto dell'IVA ai sensi di legge e di eventuale revisione dei prezzi, come disciplinata all'art. 4 del Capitolato Speciale.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata biennale dalla data della sua sottoscrizione e comunque a partire dal 01/07/2023 e fino al 31/07/2025, da intendersi come periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere ordinativi di fornitura, vale a dire, perfezionare con l'affidatario contratti attuativi dell'Accordo quadro.

Art. 4 – GARANZIE

..... ha costituito la seguente garanzia ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016
....., che si conserva agli atti del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico.
(Eventuale) La garanzia è ridotta del 50% essendo l'aggiudicatario ai sensi dell'art 93 D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 – ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 L. N. 136/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, la suddetta impresa, con lettera del, recante prot. n., che si conserva agli atti del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed ha individuato nei Signori:

-
-
-
-
-

le persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 D.M. n. 145/2000 e dell'art. 3 L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati presso:

- Banca.....
- Banca.....
- Banca.....

Nel caso in cui il su detto operatore economico effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, co. 8 L. n. 136/2010.

Art. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY

L'operatore economico dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché dal Regolamento UE n. 679/2016.

L'operatore economico è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 7 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, imposta di bollo e imposta di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in

La fornitura di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Il presente atto è sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa 2 pagine intere e parte della seguente fino a qui.

Art. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto le parti indicano quale Foro competente quello di Firenze. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Per l'affidatario

Per il Comune di Firenze

Dott.ssa Alba Cortecchi